



Comune di Rovereto

DIREZIONE GENERALE

Determinazione del Dirigente

N. 509 / 2022 Data 29/03/2022

OGGETTO:

Costituzione commissione giudicatrice per selezione pubblica agenti di polizia locale stagionali

Relazione

Con propria determinazione n. 122 dd. 07 febbraio 2022 è stata indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (stagionale) nella figura professionale di agente di polizia locale categoria C – livello base presso il servizio/comando di Polizia locale.

In data 07 febbraio 2022 è stato pubblicato il relativo avviso di selezione pubblica giusto prot. 9147/2022.

Occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per dar corso alla selezione pubblica. A tal fine l'art. 32 del vigente Regolamento Organico del personale dipendente dispone:

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e interni e dei corsi-concorso sono composte nel modo che segue:
 - * dal direttore generale o da un dirigente delegato che la presiede;
 - * da un massimo di quattro esperti di comprovata competenza con riguardo alle materie oggetto di concorso, scelti tra dipendenti da amministrazioni pubbliche, docenti, nonché soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di categoria e livello o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quelli del posto messo a concorso.
1. bis. Le Commissioni giudicatrici di concorsi per posti di qualifica dirigenziale sono nominate dal dirigente della struttura competente in materia di personale e sono presiedute dal direttore generale; quelle di concorsi per altri posti sono nominate dal direttore generale e sono presiedute, di norma, dal dirigente della struttura competente in materia di personale - omissis -
2. Nelle commissioni giudicatrici è comunque garantita la presenza di ambedue i sessi; l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo è motivato nell'atto di nomina della Commissione.
3. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici i componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti o componenti da questi designati.
4. Con l'atto di costituzione viene nominato anche il Segretario della Commissione scelto fra i dipendenti del Comune di categoria non inferiore alla C.

..... omissis -

Ai componenti dipendenti dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 32 sopra richiamato, non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione giudicatrice.

Vista la particolarità della posizione da ricoprire si ritiene di nominare, quale Presidente della Commissione giudicatrice in esame, il dirigente/comandante del Servizio Polizia locale dott. Emanuele Ruaro delegato dal direttore generale con nota agli atti.

Il Dirigente

premesso quanto sopra

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e ss.mm.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

viste la L.R. 3 agosto 2015, n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 15 novembre 2011;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

DETERMINA

1. di costituire la Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica indetta per la formazione di una graduatoria per assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo

determinato (stagionale) nella figura professionale di agente di polizia locale categoria C – livello base presso il servizio/comando di Polizia locale:

COGNOME	NOME	Qualifica ricoperta
Ruaro	Emanuele	Presidente - Dirigente comunale delegato
Carotta	Monia	Membro esperto
Mancabelli	Annalisa	Membro esperto

2. di nominare quale segretaria della Commissione giudicatrice la dipendente Pooli Angela, collaboratore amministrativo categoria C, livello evoluto presso il Servizio Organizzazione e Risorse Umane;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;

4. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., sono ammessi:

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.

Il direttore generale
dott. Mauro Amadori

